

Food delivery, per i giudici italiani e francesi i biker sono lavoratori subordinati

Le ultime decisioni della Corte d'Appello di Parigi e quella di Torino sembrano essere d'accordo nel riconoscere ai fattorini la natura di lavoro subordinato. Ma ora serve una regolamentazione

di KARIMA HAYATOUN E GIANVITO RICCIO*



Nelle ultimi mesi diverse forze politiche hanno annunciato l'intenzione regolamentare il settore del food delivery – e cioè della consegna a domicilio o in ufficio di cibo da parte di quei fattorini che sempre più vediamo sfrecciare tutti i giorni sulle strade - anche se ad oggi non è ancora nell'agenda parlamentare. Lo scorso anno la banca

d'investimenti Ubs nel rapporto "Is the Kitchen Dead?" ha calcolato che il giro d'affari mondiale del food delivery è destinato a salire dagli attuali 35 miliardi di dollari a 365 miliardi di qui al 2030. Solo in Italia si stima che ci siano più di 10.000 tra riders e drivers.

La situazione normativa però è ancora poco chiara, ma se fino ad oggi autisti e fattorini sono stati considerati come lavoratori autonomi, recentemente due diverse sentenze in Francia e Italia hanno stabilito importanti precedenti.

In Francia, prima con la sentenza "Take Eat Easy" della sezione lavoro della Corte di Cassazione francese del 28 novembre 2018, poi con quella Corte d'Appello di Parigi del 10 gennaio 2019 in merito agli autisti Uber, i giudici francesi sembrano costituirsi in fervente difesa dei diritti degli operatori che partecipano a queste piattaforme digitali. Altrettanto hanno fatto i giudici italiani con la "sentenza Foodora" della Corte d'Appello di Torino del 4 febbraio di quest'anno. I giudici francesi e italiani stanno quindi procedendo, fianco a fianco, sul sentiero del riconoscimento dello status di dipendenti anche in mancanza di una

regolamentazione chiara.

Francia

Il Codice del lavoro francese, all'articolo L. 8221-6, pone una presunzione di rapporto di lavoro non dipendente per i lavoratori autonomi che, tuttavia, non è insuperabile se sussiste il cosiddetto "legame di subordinazione giuridica permanente". Così, nell'ambito della sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 10 gennaio 2019, i giudici hanno messo in luce

che l'autista Uber si atteneva alle direttive della piattaforma dovendo seguire le istruzioni GPS dell'applicazione ed era controllato mediante l'accettazione delle corse poiché il rifiuto delle sollecitazioni poteva indurre la società Uber BV a limitare o disattivare l'accesso o l'utilizzo della *app* in qualsiasi momento. In base a tali elementi, la Corte ha dedotto la sussistenza di un aggregato sufficiente di indici che consenta la qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato e lo status di lavoratore dipendente all'autista Uber.

Italia

Vicenda analoga è stata esaminata dalla Corte d'Appello di Torino la quale, pur negando l'integrazione della subordinazione, ha esteso ai Fattorini Foodora gli istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato. In effetti, come per il diritto francese del lavoro, anche nella normativa giuslavoristica italiana l'elemento principale che qualifica la condizione di lavoratore dipendente consiste nel rapporto di subordinazione che, nel caso di specie, mancava posto che la prestazione lavorativa non era affatto obbligatoria.

Ciò nonostante, la Corte d'Appello di Torino ha comunque considerato applicabile l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che *"postula un concetto di etero-organizzazione in capo al committente concernente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro.. [...] L'altro elemento importante risiede nella continuità della prestazione"*. In effetti, secondo la Corte d'Appello, la continuità della prestazione è un elemento decisivo tanto quanto l'organizzazione esterna per l'applicazione dell'art. 2. E considerando l'articolo 2 applicabile, la Corte d'Appello di Torino ha precisato che il lavoratore etero-organizzato resta, tecnicamente, "un lavoratore autonomo" ma che deve beneficiare dello stesso trattamento economico e contrattuale applicabile al lavoratore dipendente. Di conseguenza, in virtù di questi limiti, la domanda degli appellanti/*Fattorini* è stata accettata affinché fosse riconosciuto il loro diritto al trattamento salariale riservato ai lavoratori dipendenti.

Appare indispensabile quindi - dopo le decisioni dei giudici delle corti d'appello di Parigi e di Torino che hanno suscitato numerosi dibattiti - che il legislatore intervenga una volta per tutte per regolamentare quei nuovi settori come la "consegna di prodotti alimentari" o del "Servizio di Veicoli per Turisti con Conducente", fortemente incentrati sulle nuove tecnologie, ancora in cerca un riconoscimento giuslavoristico.

* [CBA](#) in collaborazione con FIDAL